



**AIFM –AIREPSA - AIRP– ANPEQ – CIIP**

**Il D.Lgs.101/2020: prime esperienze operative a un anno dall'entrata in vigore. Novità e criticità.**

## **Titolo VII Regime autorizzativo e disposizioni per rifiuti radioattivi**

*Stefano De Crescenzo– Esperto di Radioprotezione Istituto Europeo di Oncologia*

---

**Milano - Clinica del Lavoro – 22 ottobre 2021**

# Campo di applicazione

- ogni sistema regolatorio ha come premessa essenziale il campo di applicazione
- è definito all'art. 2 del Decreto
- il Decreto si applica all'universo mondo (impianti, trasporto, esposizioni mediche, emergenze....) e *«a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti **che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine»***
- **ci soffermiamo soprattutto su alcune implicazioni legate all'esercizio delle pratiche**

# La «Pratica» in pratica.....



- una pratica non è una sorgente e una sorgente non è una pratica
- Attività Radiologica, Attività di Medicina Nucleare, impiego di rivelatori di spessore, impiego sostanze radioattive a scopo di ricerca ..... possono essere esempi di pratiche
- singola apparecchiatura Rx in un servizio di radiologia, singolo radioisotopo in una attività di ricerca con impiego di più radioisotopi, **non sono** esempi di pratiche
- Ripercussioni importanti ad esempio su art. 109 e art. 46

# Exclusion (Esclusione)

- decisione secondo cui il sistema regolatorio non può essere applicato a determinate fonti di esposizione perché eccessivamente difficoltoso o irrealistico
- esempi:
  - presenza di  $^{40}\text{K}$  nel tessuto umano
  - radiazione cosmica a livello della crosta terrestre
- è recepito dalla direttiva 2013/59 e dall'art. 3 del D.Lgs 101/2020 che non si applica:
  - a) all'esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
  - b) .....
  - c) .....

# Materie radioattive escluse dal campo di applicazione

- i radionuclidi presenti all'interno dei radiofarmaci sotto forma di **impurezze** a condizione che i radiofarmaci siano conformi alle norme di buona preparazione applicabili («escluse dal computo»)
- **i radionuclidi contenuti all'interno del corpo umano a seguito di somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico, a condizione che l'ospedalizzazione e la dimissione dei pazienti sia condotta secondo le indicazioni stabilite al comma 9 dell'articolo 158 del decreto**
- i radionuclidi contenuti nei materiali risultanti da **smaltimenti o da allontanamenti autorizzati** e che non siano stati dichiarati soggetti a ulteriori controlli dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione

# Perché definire criteri di esenzione

- La necessità di definire dei criteri di esenzione / clearance trae origine dalla constatazione che “***Below a certain level of risk, the pursuance of regulatory supervision proves inefficient or even harmful from the social standpoint (RP 65)***”
- Diversamente dal concetto di esclusione, quello di esenzione è quindi legato una scelta “*politica*” che dovrebbe essere **basata sull’individuazione di una “*soglia di rischio*” ritenuta accettabile e**
  - pragmatica
  - realistica
  - efficiente

Quando il rischio  
non può essere  
trascurato?  
Ingresso nel campo  
di applicazione  
(Allegato I)

- valutazione basata sul criterio di non rilevanza radiologica declinato in  $10 \mu\text{Sv}/\text{anno}$   
in tutte le possibili situazioni realisticamente ipotizzabili per una qualsiasi persona del pubblico
- per le macchine radiogene (Art. 2 comma 2 lettera e) il decreto non si applica:
  - alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 kV

Condizioni di  
applicazione  
per particolari  
pratiche  
(allegato I,  
comma 7)

- Non si applica alcun concetto di esenzione a:
  - **somministrazione** intenzionale di materie radioattive a persone e, per quanto riguarda la radioprotezione di persone, ad animali a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria
  - **l'allontanamento e lo smaltimento** nell'ambiente di rifiuti contenenti sostanze radioattive da installazioni soggette a notifica o autorizzazione, **fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 54**



A tutto ciò che  
entra nel campo di  
applicazione si  
applica il sistema  
regolatorio (Titolo  
VII Titolo VIII)

Gradualità e  
basi del  
sistema  
regolatorio  
previsto dal  
D.Lgs  
101/2020

Di fatto si conferma, con  
qualche modifica, il  
pregresso sistema  
regolatorio

Art. 46 Notifica  
di pratica  
(sostituisce art 22 del  
D.Lgs 230/95 e s.m.i.)

Artt. 50 e 52  
Nulla Osta  
Categoria B  
(sostituiscono artt.27 e  
29 D.Lgs 230/95 e  
s.m.i.)

Art.50 e 51  
Nulla Osta  
Categoria A  
(sostituiscono art. 27 e  
28 D.Lgs 230/95 e  
s.m.i.)

Art. 62  
Sorgenti ad alta  
attività  
(sostituisce art. 3 D.Lgs  
52/2007)

# Come è declinato nella pratica il concetto di «approccio graduale» nel nostro sistema regolatorio

## Art. 46

- La maggior parte delle attività radiologiche in ambito sanitario
- Pratiche con sorgenti di «bassa attività»
- Pratiche a «basso rischio» per lavoratori e popolazione

## Art. 52 (N.O. cat.B)

- Attività sanitarie comportanti somministrazione sostanze radioattive o irradiazioni di pz
- Acceleratori di impiego industriale, sorgenti mobili ad uso industriale
- Pratiche a «medio rischio» per lavoratori o popolazione

## Art. 51 (N.O. Cat. A)

- Grandi impianti
- Impiego di grandi quantità di radioattività
- Pratiche «alto» rischio radiologico (anche se con alcune eccezioni)

## Art. 62

- Sorgenti sigillate ad alta attività
- (valori superiori a quelli contenuti nella Tabella I-3 dell'allegato I)

## Art. 46: principali novità

- l'ingresso nel campo di applicazione:
  - per le materie radioattive (diversamente da quanto accaduto in passato) coincide con il regime della notifica
  - per le apparecchiature la notifica non si applica quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni (sostanzialmente come in passato)
    - Tensione  $\leq 30$  kVp
    - «Intensità di dose»  $> 1\mu\text{Sv/h}$  a 10 cm da qualunque punto
- le ARPA/APPA trasmettono all'ISIN, su richiesta, i dati e le informazioni sulle notifiche di pratiche ricevute
- le informazioni da fornire a corredo della Notifica Preventiva sono contenute nell'allegato IX che sostituisce l'allegato VII del D.Lgs 230/95

## Art. 46: principali novità

- Per le attività sanitarie:
  - i 30 gg della notifica preventiva (no modifica di pratica) diventano 10 (comma 2 art. 46);
  - la notifica deve contenere gli elementi relativi al processo di giustificazione e le altre informazioni previste dall'allegato IX (che sostituisce l'allegato VII del D.Lgs 230/95)
  - è consentito alle regioni e alle provincie autonome di normare la notifica con leggi regionali all'interno delle procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie, con alcune clausole di garanzia

## Logica e obiettivo dell'art. 46

- gli enti della PA e quelli preposti all'attività di vigilanza devono avere notizia con congruo margine di anticipo dell'inizio di una nuova pratica **«a basso rischio»**
- la notizia deve riguardare non solo le sorgenti di radiazioni ionizzanti che verranno impiegate, ma anche **il modo in cui verranno impiegate (pratica)**
- ogni volta che la «pratica» subisce una modifica (ad esempio una apparecchiatura in meno o in più ma non solo) gli enti della PA devono essere informati preventivamente
- **L'obiettivo dell'art. 46 e dell'allegato IX è fare in modo che anche per «pratiche a basso rischio radiologico» la fotografia in possesso della PA delle modalità con cui vengono esercitate sia sempre aggiornata**

## Allegato IX (in attuazione dell'art. 46): principali novità

- alla notifica vanno allegati:
  - copia della relazione redatta ai sensi dell'art. 109 comma 2 (valutazione preventiva dei rischi)
  - i vincoli di dose proposti/definiti
- nel caso di pratiche che comportano lo smaltimento in ambiente di rifiuti radioattivi alla notifica preventiva va allegata copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 54
- la semplice variazione dei dati amministrativi (ad esempio cambio di titolarità) può essere comunicata entro trenta giorni dall'avvenuta modifica
- è escluso dall'obbligo di comunicazione di variazione di una pratica già notificata l'impiego di macchine radiogene < 200 kVp in prova/visione/comodato, non reiterabile per la stessa macchina, per un periodo non superiore a trenta giorni


In buona sostanza la notifica preventiva deve consentire agli organi della P.A. di mantenere aggiornata la conoscenza relativa a.....

- chi, dove, che cosa, come e perché (con chiarezza)
- le informazioni relative ai dispositivi tecnici di protezione da adottarsi
- i rischi connessi all'esercizio della pratica
  - per i lavoratori (documento di valutazione dei rischi finalizzato alla classificazione)
  - la popolazione
- l'indicazione della classificazione delle zone e dei lavoratori
- le modalità di produzione e gestione dei rifiuti radioattivi (quando pertinente)
- i vincoli di dose adottati (strumenti di ottimizzazione)



# Artt. 50, 51, 52: Nulla Osta conferme e novità

- la documentazione tecnica da produrre è contenuta nell'allegato XIV ed è uniformata sul territorio nazionale anche per il Nulla Osta di categoria B relativo alle attività sanitarie
- le Regioni e le provincie autonome individuano solo le autorità titolari del procedimento autorizzativo, gli organi tecnici da consultare e la loro composizione (con clausole di garanzia)
- **il nulla osta non può essere rilasciato dallo stesso soggetto titolare della pratica**



# Artt. 50, 51, 52: Nulla Osta Problemi

- Art. 50:
  - apparecchiature ad uso industriale con tensioni < 200 kVp
  - Comma 1 lettera a) le esclude
  - Comma 2 lettera b) sembrerebbe includerle
  - Comma 9 le esclude
- «indipendentemente»....attività di ricerca?
- Art. 50: Come si azzecca l'ultimo comma dell'art. 50 con l'art. 59?
- probabilmente si tratta di errori materiali (non sarebbero gli unici): non c'è motivo di pensare che fosse intenzione del legislatore modificare l'assetto precedente
- sarebbe del tutto contrario al principio di gradualità e un incomprensibile passo indietro rispetto al passato

Quindi di norma, fatti salvi i possibili errori nel testo e previa verifica delle attività impiegate....

- Laboratori R.I.A.:
  - Attività diagnostica «in vitro»
    - art. 46
- Gascromatografi
  - Attività di laboratorio (no ricerca scientifica)
    - art. 46
- Apparecchiature RX diagnostica mobili
  - Art 46 da parte dell'esercente la pratica radiologica
- Apparecchiature di impiego industriale < 200 kVp?



## l'art. 48: registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti

- nell'attuale formulazione prevede la registrazione dell'arrivo di tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti sul portale dell'ISIN secondo le modalità definite nell'allegato XII entro 10 gg dall'inizio della detenzione
- all'archivio è consentito l'accesso agli organi dello stato e in particolare a quelli cui compete l'attività di vigilanza
- l'obbligo di registrazione decorre 90 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. dell'attivazione del sito
- **alla data attuale l'art. 48 non è in vigore per gli organi del SSN (la sua applicazione è subordinata all'accordo in conferenza stato-regioni)**
- le strutture sanitarie sono già soggette a flussi informativi
  - per le apparecchiature (flusso grandi apparecchiature vs Ministero Salute e Assicurazione Obbligatoria vs INAIL)
  - per le sorgenti Assicurazione Obbligatoria vs INAIL

Artt. 50, 51,  
52: Nulla Osta  
principali  
novità

- Il nulla osta è rilasciato dall'autorità sanitaria anche per:
  - la somministrazione di sostanze radioattive su mezzi mobili (allegato XIV punto 6.4)
  - le attività di ricerca scientifica connesse alle esposizioni mediche, fatte salve le soglie di applicazione
- le novità principali sono relative alla documentazione tecnica relativa allo smaltimento dei rifiuti radioattivi e sono contenute nell'allegato XIV

## Osservazioni su artt. 46, 50, 51, 52

- Il sistema regolatorio pone attenzione particolare all'evidenza del processo di giustificazione della pratica
- Art. 46 (allegato IX)
  - «descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare il processo di giustificazione»
  - nel caso di pratiche sanitarie, gli elementi per effettuare il processo di giustificazione devono essere sottoscritti dal Responsabile dell'Impianto Radiologico
- Art. 50 comma 5
  - «apposita istanza che..... deve contenere gli elementi del processo di giustificazione

Non sarà cosa semplice.....

# IAEA Safety Standards

for protecting people and the environment

## Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards

Jointly sponsored by  
EC, FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, UNEP, WHO




General Safety Requirements Part 3  
No. GSR Part 3



Allegato XIV (in attuazione dell'art. 51 e 52): principali novità pratiche con materie radioattive

- Le soglie per entrare nel campo di applicazione per il nulla Osta di categoria B non cambiano ma è esplicitato che nel caso di diverse sostanze radioattive va verificata la somma delle attività pesate
- **Informazione forse utile:** per i radionuclidi non contemplati dall'allegato I del decreto ci si può riferire ai livelli di esenzione indicate nella tabella I.1 della Pubblicazione IAEA Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards
- **(ad esempio sono previsti I livelli di esenzione applicabili al generatore Ge<sup>68</sup>/Ga<sup>68</sup>)**

# Principali informazioni a corredo di una richiesta di N.O. (art. 50, Allegato XIV)



- chi, dove, che cosa, come e perché (con chiarezza)
- tipologia e caratteristiche delle sorgenti di R.I.
- **gestione dei rifiuti radioattivi ove applicabile e con estremo dettaglio**
- informazioni relative alle schermature e agli obiettivi di progetto (radioprotezionistico) adottati (quando pertinente)
- analisi dei rischi per i lavoratori e la popolazione
- **analisi delle esposizioni potenziali e risultati delle valutazioni previste dall'art. 174 (SI APPLICA quasi esclusivamente al caso DI IMPIEGO DI SORGENTI RADIOATTIVE)**
- classificazione delle zone e dei lavoratori
- **vincoli di dose proposti (per la popolazione) e definiti (per i lavoratori)**
- Modalità di decommissioning





## Le sorgenti mobili: uso sanitario (conferme e novità)

- radiodiagnostico ( $< 200$  kVp) NON sono soggette a N.O. ma solo a notifica preventiva (art. 50 comma 2 lettera h)
  - chi deve inoltrare la notifica? L'esercente la pratica. Ad esempio
    - Radiologia domiciliare: esercente
    - TC mobile portata presso una radiologia di un ospedale: esercente attività radiologica
- mezzi mobili per somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico (allegato XIV, 6.1):
  - solo presso una struttura che esercita attività di medicina nucleare
  - modifica autorizzazione da parte dell'esercente
  - l'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità sanitaria

Allegato XIV (in attuazione dell'art. 51 e 52): principali novità relative alle pratiche con materie radioattive

- Obbligo di produzione, ogni sette anni, di una relazione sottoscritta dall'Esperto di radioprotezione e dal RIR (quando pertinente) contenente:
  - la «fotografia» della situazione radioprotezionistica relativa alla pratica oggetto di Nulla Osta
  - i dati relativi alla produzione di rifiuti radioattivi
  - il numero medio di pazienti trattati annualmente con radiofarmaci a scopo terapeutico e il valore medio di equivalente di dose ambientale misurato all'atto della dimissione dalla struttura
  - nei casi applicabili l'esito dell'ultima verifica degli LDR

Quindi di  
norma e  
previa verifica  
delle attività  
impiegate....

- **Medicina Nucleare**
  - Attività diagnostica vivo o terapeutica in
    - art. 52, N.O. categoria B
- **Pet Mobili**
  - Modifica art. 52 da parte dell'esercente l'attività di medicina nucleare
- **Attività di ricerca scientifica in ambito medico**
  - art. 52, N.O. categoria B sempre e comunque?
- **Impiego industriale > 200 kVp**
  - art. 52, N.O. categoria B ??

Art. 62:  
Sorgenti Alta  
attività  
principali  
novità

- le soglie di applicazione non cambiano quasi mai (attenzione Ir-192)
- il responsabile della sorgente non può essere l'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica presso l'installazione (comma 4 lettera a)
- obbligo per l'esercente di registrazione delle sorgenti sul sito ISIN (art. 67 e allegato XVIII)

# Regioni e provincie autonome: quali le competenze in merito al sistema regolatorio e le necessità

- Art. 46: alle regioni e alle provincie autonome è data facoltà di normare la notifica preventiva di pratiche sanitarie: una opportunità da cogliere per semplificare e rendere più efficace il sistema di radioprotezione
- Art. 54: alle regioni e alle provincie autonome è data facoltà di normare l'autorizzazione allo smaltimento in ambiente di rifiuti radioattivi: è cosa urgente
- Art. 52: alle regioni e alle provincie autonome è data facoltà di normare il N.O. di Categoria B per le pratiche sanitarie. E' cosa urgente e tutto sommato relativamente semplice
- Azione di «pressione» per apportare le necessarie correzioni e i chiarimenti
- Art. 48?



Regione Lombardia  
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4997

Seduta del 05/07/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con il Vicepresidente Letizia Moratti e gli Assessori Raffaele Cattaneo e Pietro Foroni

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "SOSTITUZIONE DEL CAPO II DEL TITOLO VI DELLA L.R. 33/2009; INTRODUZIONE DEI CAPI II BIS, II TER, II QUATER E II QUINQUES E MODIFICA ALLA L.R. 7/2017, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 101/2020" - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE MORATTI E GLI ASSESSORI CATTANEO E FORONI)

L'uscita dal sistema regolatorio si gioca tutto su due articoli

Art. 53  
(Cessazione di Pratica)

Allegato IX

Art. 54  
(Allontanamento da  
regime autorizzatorio)

Allegato I  
Allegato IX  
Allegato XIV

Cosa dicono  
in pratica  
l'art. 54 del  
D.Lgs 101 e  
l'allegato I

- (commi 1 e 2 art. 54 e comma 7c allegato I): non esiste più alcun allontanamento in esenzione ed ogni allontanamento deve essere autorizzato (anche 1 Bq di  $^{99m}\text{Tc}$ )
- (comma 7 art. 54): obbligo di accompagnare ogni allontanamento (ad eccezione dello smaltimento di effluenti) di documentazione idonea a dimostrare che il materiale rispetta le condizioni stabilite nel provvedimento autorizzativo

# Cosa dicono in pratica l'art. 54 del D.Lgs 101 e l'allegato I

- (comma 8.1 allegato I): le quantità di sostanze radioattive allontanate o smaltite in ambiente devono rispettare sempre i criteri di non rilevanza radiologica
- (comma 8.2 e 8.5 allegato I):
  - l'allontanamento dei solidi è **di norma** subordinato al rispetto delle concentrazioni contenute in **Tabella I-1B** (eventualmente vale la somma pesata)
  - lo smaltimento in ambiente **di effluenti liquidi** (ad esempio gli escreti dei pz) è subordinato al rispetto di una **formula di scarico in termini di attività immessa in ambiente** che dimostri il rispetto della non rilevanza radiologica
- (comma 9.1 lettera c allegato I): le impurezze radionuclidiche presenti all'interno di radiofarmaci preparati secondo le norme di buona preparazione sono escluse dal sistema regolatorio e non vanno presi in considerazione ai fini della dimostrazione della Non Rilevanza Radiologica: **vanno però dichiarate**



Cosa è una formula di scarico che dimostra la non rilevanza radiologica

$$\sum_i^n \frac{A_i}{A_{i,max}} < 1$$

$A_i$  = Attività dell'iesimo radionuclide annualmente immessa in ambiente sottoforma di effluente (liquido o gassoso)

$A_{i,max}$  = attività che comporta, per lo scenario più conservativo considerato, una dose efficace impegnata pari a 10  $\mu\text{Sv}/\text{anno}$



**Dimentichiamo il Bq/g**

# Cosa dice in pratica l'art. 54 del D.Lgs 101

- (comma 4 art. 54):  
l'autorizzazione può essere ricompresa nel Nulla Osta
  - di fatto l'art. 54 in quanto tale si applica quali esclusivamente alle pratiche soggette a notifica e in tal caso è rilasciata direttamente dalla regione o dalla provincia autonoma)
- (commi 9 e 10 art. 54): divieto di diluizione intenzionale
- obbligo di registrazione e trasmissione all'ISIN di ogni allontanamento di rifiuti solidi (non vive per le strutture sanitarie)

# Implicazioni dell'art. 54 del D.Lgs 101 e dell'allegato I sulle richieste di autorizzazione (attività sanitarie)

- quanto va allegato alla domanda di autorizzazione ex art 54 è indicata nell'allegato IX per le pratiche soggette a notifica e nell'allegato XIV (punti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8) per le pratiche soggette a NO
- va sempre dimostrata la non rilevanza radiologica
  - **Solidi**: le concentrazioni autorizzabili (Tabella I-1B) sono minori o al massimo uguali a quelle indicate nella Direttiva 59 e dai più recenti BSS IAEA e quindi in grado di garantire la non rilevanza radiologica per qualsiasi volumetria smaltita
  - **Effluenti liquidi** (escreti pazienti):
    - va definita una formula di scarico per la sola attività immessa in ambiente dalla struttura (nel caso di attività sanitarie (Vasche + Escreti pazienti ricoverati) (punto 3.8 lettera c)
    - per le attività sanitarie anche la stima della quantità assoluta immessa in ambiente dai pazienti al rientro nella loro abitazione (allegato XIV punti 3.8b e 3.8c)

Implicazioni  
dell'art. 54 del  
D.Lgs 101  
sulla  
tracciabilità  
dei dati

il riepilogo annuale (comma 8):

- la registrazione del materiale solido smaltito dovrebbe essere prassi già consolidata (art. 154 comma 3 del D.Lgs 230/95 e s.m.i.)
- un possibile tracciato record del riepilogo annuale dovrebbe essere costituito dalla risposta alle seguenti domande:
  - Quale sostanza radioattiva?
  - Quando confezionato e quando smaltito?
  - Quale concentrazione (una stima conservativa alla data di confezionamento e alla data di smaltimento )?

# Take home message

L'Esercente (non l'EDR) deve richiedere:

1. Per i rifiuti solidi quali sono le concentrazioni che intende smaltire: elemento importante è l'indicazione della documentazione a corredo dell'allontanamento
2. per gli effluenti liquidi quale è la formula di scarico per cui richiede l'autorizzazione all'immissione in ambiente

concentrazione (dei solidi), tipo di documentazione di accompagnamento (per i solidi) e formula di scarico (degli effluenti) devono essere oggetto di prescrizione nell'atto autorizzativo ex art. 54 o nel Nulla Osta

# Che fare da subito? (disposizioni transitorie Titolo XVII)

- Pratiche soggette ad art. 22 del D.Lgs 230 (cfr art 234):
  - entro il 23.02.21 si sarebbe dovuto effettuare richiesta di autorizzazione ex art. 54 alla regione o alla provincia autonoma.....
- Pratiche soggette ad art. 27 del D.Lgs 230 (cfr art 235):
  - richiesta di aggiornamento del nulla Osta alle amministrazioni che lo hanno rilasciato entro due anni dall'entrata in vigore (entro il 27/8/2022)
  - fino al rilascio delle autorizzazioni si va avanti sulla base delle precedenti prescrizioni ivi comprese la modalità di gestione dei rifiuti radioattivi (in pratica come si è sempre fatto)
  - se l'autorizzazione prevede una scadenza per il rinnovo, la richiesta di aggiornamento deve essere inoltrata entro tale data

# Grazie

Commission of the European Communities

radiation protection - 65



**Principles and Methods for Establishing  
Concentrations and Quantities (Exemption values)  
Below which Reporting is not Required in the  
European Directive**

“Below a certain level of risk, the pursuance of regulatory supervision proves inefficient or even harmful from the social standpoint”